

gius de' Quiriti (A), ed alle
Femmine il diritto de' quattro
Figliuoli (B) (1).

Che più non fu veduto forse
dal Mondo intero il valoroso

F Pa-

(A) Così potevano aver cariche in Roma contrattate, e maritarsi co' Romani, e per mezzo de' loro Testamenti acquistare. *Vedi* Heinec. Comment. alla L. Jul. & Pap. Popp. lib. 1. cap. 5. cap. 10. della Legge, & antiquitat. Roman. lib. 1. adpend. cap. 1. 2.

(B) I latini con un figlio, od una figlia di un anno; le latine con tre parti acquistavano il gius de' Quiriti. I liberti dalle opere, le ingenue e le liberte pel numero de' figliuoli erano liberate dalla tutela, cui soggiacevano. I figlj giovavano ancora ad acquistare le eredità intere, e nel Teatro avevano luogo più distinto quelli, che avevano più figliuoli, i quali erano pure tra' Candidati agli altri prepolti, e tra' Consoli portavano per i primi i Fasci. Finalmente tre figlj in Roma superstiti, quattro nell' Italia, cinque nelle Provincie scusavano da tutti i pesi personali; e da qui nacque il famoso diritto de' tre, de' quattro, e de' cinque figliuoli. Heinec. Comment. cit. lib. 1. cap. 5. Antiq. Rom. lib. 1. tit. 25. §. 7. & 8. Gravi-
na de orig. jur. lib. 3. §. 48. e 49.

(1) Sveton. Vit. Claud. §. 18. 19. e note dei diversi.